

# MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI, TRA DIRITTI E BENEFICENZA

*Serena Zaccaria*

## Scheda sul lavoro da cui proviene il presente estratto

L'estratto qui proposto è stato elaborato a partire dal lavoro di tesi - realizzato nell'ambito del Dottorato di ricerca in *"Diritti umani: evoluzione, tutela e limiti"* – dal titolo *"La condizione giuridica dei minori stranieri non accompagnati: tra diritti e beneficenza"*.

Questa mia ricerca, dedicata all'analisi della condizione dei minori stranieri che giungono in Italia, ha cercato di offrire un quadro organico e il più possibile completo della condizione dei minori stranieri non accompagnati considerata sia sotto il profilo giuridico – attraverso una dettagliata e non semplice ricostruzione e ricognizione delle specifiche fonti normative - sia attraverso una prospettiva di taglio sociologico che può consentire di dar conto e di sottolineare gli aspetti maggiormente connessi alle complesse problematiche legate all'accoglienza e all'integrazione dei minori.

Il lavoro si articola in cinque capitoli.

Il primo capitolo, dopo un iniziale riferimento alle principali fasi storiche dell'emigrazione minorile, mira a presentare un inquadramento generale, delle caratteristiche dell'esperienza migratoria dei minori stranieri non accompagnati. Vengono operati specifici riferimenti ai dati relativi al numero delle presenze in territorio italiano, ai paesi di provenienza dei minori e alle caratteristiche economiche, sociali e familiari dei loro contesti di partenza.

Il secondo capitolo ricostruisce il quadro normativo italiano, relativo alle fonti primarie e secondarie, nonché il ruolo assai incisivo che la giurisdizione ha in questo campo, un quadro che è decisivo nel determinare la condizione giuridica di tali soggetti. In questa parte del lavoro risultano evidenziate le notevoli difficoltà e le profonde incertezze del coordinamento tra gli aggiornamenti alla normativa sull'immigrazione, da un lato, e le fonti secondarie previgenti; incertezze che costringono ad un coordinamento elaborato sostanzialmente a livello interpretativo e giurisprudenziale. Si riscontra, inoltre, un'elevata frammentarietà delle politiche istituzionali seguite a livello locale che più volte ha reso necessario il richiamo della Corte Costituzionale alla prevalenza della legge e della garanzia dei diritti della persona anche all'interno di settori disciplinati tramite legislazioni speciali.

Il terzo capitolo cerca di elaborare un confronto tra gli effetti determinati dagli interventi normativi interni e i principi o le norme internazionali in materia: in particolare viene svolta un'analisi dettagliata della posizione dei minori stranieri non accompagnati rispetto al fondamentale diritto all'unità familiare e rispetto al principio del superiore interesse del minore, mostrando il pericolo che riferimenti a questi criteri normativi

qualora assolutizzati o, al contrario, sostanzialmente spogliati di contenuti coerenti con le specificità del caso singolo, diano luogo ad orientamenti e decisioni contraddittorie.

Inoltre vengono prese in considerazione la complessa questione della presenza dei minori nei centri di permanenza temporanea e la situazione dei minori stranieri in carcere, considerando tali situazioni, talora assai difficili e dolorose dal punto di vista personale del minore, come veri e propri “banchi di prova” della tenuta dei principi e dei diritti proclamati nella normativa internazionale e recepiti dalle fonti interne.

Sotto questo profilo, la condizione del minore straniero non accompagnato si rivela, alla luce della normativa interna e dei suoi effetti nella prassi quotidiana del nostro ordinamento, talora significativamente in contrasto con quanto previsto dalla Convenzione di New York del 1989 sui diritti dei minori. Nel corso del lavoro si ha modo di rilevare e di sottolineare come, in conseguenza della scelta, di produrre norme specifiche per i minori stranieri non accompagnati, non si determini corrispondentemente un superiore livello di tutela e di protezione, ma al contrario la categoria di minori rischi di venire alla fine “catturata”, in modo spesso incoerente, tanto da norme specifiche riguardanti i minori, quanto da norme generali riguardanti lo straniero, con effetti negativi soprattutto nell’ambito dell’effettiva capacità di tutela dei diritti sostanziali.

Il quarto capitolo, dopo avere fornito un quadro delle politiche sociali implementate e realizzabili sul territorio italiano, grazie anche al contributo dei servizi forniti dal privato sociale, e dopo avere evidenziato anche a questo riguardo gli aspetti di vulnerabilità sociale dei minori stranieri non accompagnati, illustra e discute un esempio particolarmente significativo e “pilota” a livello nazionale, di intervento integrato sul territorio promosso dalla Regione Veneto con la collaborazione di più soggetti istituzionali e afferenti al privato sociale e finalizzato all’accoglienza e all’integrazione dei minori stranieri.

La partecipazione attiva all’elaborazione e alla realizzazione di tale progetto, tramite un rapporto di lavoro con l’Istituto Don Calabria, ente affidatario del Progetto da parte della Regione Veneto, mi ha consentito di disporre di un osservatorio privilegiato e di incontrare qualificati testimoni, istituzionali e non, del processo di presa in carico dei minori stranieri ed attraverso il confronto con loro di cogliere “dal di dentro” alcuni peculiari aspetti di complessità degli interventi suscitati dall’incontro con i minori.

Inoltre la partecipazione al progetto mi ha consentito di incontrare un certo numero di minori stranieri non accompagnati, collocati presso alcune delle strutture tutelari che hanno preso parte al progetto e di avere con loro colloqui che, sebbene non si siano strutturati in vere e proprie interviste dal punto di vista tecnico, mi hanno però consentito, attraverso un’esperienza assai arricchente tanto dal punto di vista personale, quanto da quello della ricerca, di raccogliere le loro “storie di vita”, di dare così dei nomi e dei volti ad “un fenomeno” che troppe volte rimane astratto e burocratico e di toccare con mano gli aspetti di umanità e di sofferenza che stanno dietro a parole come migrazione, vulnerabilità, integrazione.

Per questo desidero ringraziarli, insieme a tutte le altre persone che ho incontrato lungo questo percorso e che hanno reso possibile questo mio lavoro.

## Introduzione

All'interno dei vastissimi processi di spostamento di persone, beni e servizi che mettono alla prova la capacità di "tenuta" degli Stati e quella di risposta e di integrazione delle società contemporanee un fenomeno specifico particolarmente significativo è costituito dall'esistenza e dalla condizione di minorenni stranieri che giungono nei paesi occidentali non accompagnati dai genitori o altre figure adulte che ne siano responsabili: un fenomeno non nuovo dal punto di vista qualitativo, ma certamente inedito sul versante quantitativo, se oggi si stima che in Europa siano più di 300.000 i minorenni che arrivano soli, in fuga da guerre, da situazioni di grave instabilità politica ed insicurezza sociale o da condizioni di cronica sotto occupazione e carenza di risorse economiche.

Si tratta di un fenomeno che, nonostante siano stati avviati studi e ricognizioni specifici soprattutto su base territoriale, non è stato ancora fatto oggetto di una valutazione e di una riflessione complessive, che invece appaiono particolarmente opportune e urgenti dal momento che proprio in tale fenomeno convivono aspetti e questioni comuni al tema generale dei migranti<sup>1</sup>, ma anche e soprattutto problemi peculiari che richiedono una riflessione mirata e proposte specifiche di intervento.

Lo studio di questo particolare segmento dei flussi migratori di massa che non può prescindere da un approccio fortemente interdisciplinare, appare poi ancor più interessante in quanto si pone, per così dire, all'intersezione tra due discipline giuridiche speciali che incrociano trasversalmente tutti i campi della legislazione, quella relativa ai minori e quella relativa agli stranieri. La prima improntata a principi di tutela e di sostegno dei minori, l'altra maggiormente caratterizzata da principi di difesa e di controllo sociale.

L'auspicato risultato di un simile approccio di studio può consentire di porre in luce alcune fondamentali incongruenze nei modi in cui la tutela del minore si innesta sulla disciplina dell'immigrazione: in particolare i principi di protezione dell'infanzia fissati dalle Convenzioni internazionali sottoscritte dai Paesi europei, non sempre vengono rispettati nelle modalità con cui vengono trattati e gestiti i minori stranieri non accompagnati, dal momento che la preoccupazione di fronteggiare l'immigrazione illegale è spesso destinata a prevalere sui diritti del minore.

### **Minori migranti di ieri e di oggi: dai suonatori di organetto ai minori stranieri non accompagnati**

Si narra che un giorno, sulla città di Hamelin, si abbattè un terribile flagello: frotte di topi invasero le sue strade e le sue case, attaccando e rosicchiando tutto ciò che incontravano.

La gente, spaventata ed esasperata, prese d'assalto il sindaco e la sua giunta, chiedendo a gran voce che trovassero una soluzione: si provò ad ingaggiare dei gatti, fatti venire da tutto il mondo, si tentò con delle trappole e con il veleno, ma nulla sembrava capace di

---

<sup>1</sup> Sul quale cfr. A. Sayad, *La doppia assenza. Dalle illusioni dell'emigrato alle sofferenze dell'immigrato*, trad. it., Cortina, Milano 2002.

frenare l'assalto di questi grossissimi topi. Fu allora che giunse in città uno strano personaggio, dal lungo mantello colorato e con in testa un gran cappello ornato di una lunga piuma; egli si presentò al sindaco e gli disse: “ Per mille fiorini posso liberare la vostra città dai topi”. Il sindaco lo accolse con diffidenza, ma vista la situazione disperata, si impegnò a dargli mille fiorini se fosse riuscito laddove tutti i precedenti tentativi avevano fallito.

Lo strano personaggio scese in strada, trasse da sotto il mantello un lungo piffero, ed iniziò a suonare, dapprima dolcemente e poi sempre con maggiore forza e velocità e intanto camminava, allontanandosi dal centro di Hamelin: ed ecco che dalle vie e dalle piazze della città iniziarono ad uscire torme di topi, piccoli e grandi, neri, grigi e fulvi che, incantati dalla sua melodia, seguivano il Pifferaio che li guidò danzando fino alle sponde del fiume Weser dove, scordando di non saper nuotare, i topi si gettarono tutti, affogando tra i gorghi.

Il Pifferaio tornò in città, dove fu accolto come un eroe dagli abitanti, tra gli scampanii delle campane e si recò dal sindaco per riscuotere la ricompensa pattuita. “Mille fiorini ad un vagabondo con un mantello da zingaro?! – esclamò livido il sindaco – prendine cinquanta e vattene!”

Il Pifferaio non disse una parola, andò per le vie ed emise solo poche note dal suo piffero magico: ed ecco si udì un correre e uno scalpicciare di piedini e di zoccoli di legno, un battere di mani e un vociare di bambini: tra canti e risate tutti i bimbi di Hamelin, con le guance accese e i riccioli biondi, si incamminarono dietro al Pifferaio, uscirono dalla città, si diressero verso le montagne e sparirono per sempre.

Dov' erano finiti i bambini?

Un grande narratore come Michael Ende ricostruisce i fatti storici che furono alla base della trasposizione in fiaba di questa leggenda e racconta come nella regione di Hannover, nella Germania centrale, intorno al 1600 ci fu una terribile carestia. Per salvare la vita ai loro figli, le famiglie del luogo affidarono i bambini, almeno 130, ad un *lokator*, un *passseur*, perché li guidasse attraverso le montagne fino a condurli nella vicina Moravia, in Cecoslovacchia, dove il vescovo Olmuts li aveva invitati e da cui non ritornarono più.

I bimbi di Hamelin erano emigrati, insomma, avevano lasciato il loro paese ed erano stati accolti in una regione dove abbondava il lavoro ma scarseggiavano invece lavoratori che lo svolgessero. Nel mito, il pifferaio, la figura adulta che aiuta i ragazzi ad espatriare, decide di punire gli imbrogli del potere nel modo forse più subdolo, ma anche più crudele: ammaliando i bambini e conducendoli via con sé lascia un'intera città senza giovani e quindi senza nessun futuro possibile.

“Molti anni addietro un ragazzo genovese di tredici anni, figliolo di un operaio, andò da Genova in America, solo, per cercare sua madre”. Con queste parole inizia uno dei racconti più famosi del libro Cuore di De Amicis, “Dagli Apennini alle Ande” che narra le vicissitudini di Marco, un ragazzo appena tredicenne, che parte da solo dalla sua città, per andare in America a cercare la madre, partita per salvare la famiglia dalla miseria, ma di cui non si hanno più notizie. La percezione che rimane intatta negli anni di questo racconto e di questo personaggio, è quella di un piccolo “uomo-bambino”, caratterizzato da grande tenacia e generosità, un ragazzo eroico che, dopo disavventure, privazioni e sacrifici, risolve positivamente e recupera non solo la madre, ma l'intero progetto

migratorio che sosteneva le speranze di tutta la sua famiglia e che era stato bruscamente interrotto dalla malattia della donna.

Al momento della pubblicazione del libro *Cuore*, nel 1886, la presenza di minori immigrati italiani in America era significativa, così come in quasi tutti i paesi nord europei.

I bambini potevano migrare insieme agli adulti della propria famiglia, ma più spesso erano affidati a terzi con regolari contratti che prevedevano il passaggio del bambino dall'autorità dei genitori a quella del padrone, al fine di apprendere un lavoro manuale, spesso poco qualificato. I paesi di provenienza di questi minori sono quelli caratterizzati da sottosviluppo endemico dell'Italia meridionale e settentrionale; le loro storie sono spesso segnate dalla presenza di adulti generosi e solidali, ma a volte anche da "padroni" o trafficanti cui spesso vengono ceduti dalle famiglie stesse: situazioni al limite tra forme di solidarietà intergenerazionale e forme di "accompagnamento" finalizzate allo sfruttamento nei confronti dei giovanissimi migranti. Raccontano Di Bello e Nuti nel loro libro, *Soli per il mondo*<sup>2</sup>, che a fare da battistrada della grande emigrazione fu quella dei suonatori ambulanti, dei venditori di figurine, degli espositori di scimmie o di altri animali, mestieri spesso confinanti con la mendicizia per i quali l'apporto dei minori risultava particolarmente vantaggioso in quanto giocava sulla pietà che i piccoli ispiravano nella gente.

Tuttavia, nel corso dell'Ottocento, in concomitanza con lo sviluppo industriale, la percezione sociale della presenza di questi giovani migranti nelle strade delle grandi città americane ed europee cambiò gradualmente: in particolare i suonatori ambulanti che provenivano dalle regioni montuose italiane furono gradualmente assimilati sempre più alla categoria dei vagabondi essendo di conseguenza considerati, oltre che emarginati, anche pericolosi.

Questa stessa svalutazione avverrà anche per altri mestieri che tradizionalmente si avvalevano del lavoro di bambini, come quello dello spazzacamino, dei piccoli venditori ambulanti di statuine di gesso, di fiammiferi, di fiori, di frutta, che nel corso dell'Ottocento vengono sempre più assimilati alla condizione di mendicanti.

Intanto i mestieri tradizionali vengono gradualmente soppiantati dalla nuova realtà delle industrie: filande, manifatture e miniere vedono un massiccio utilizzo di manodopera infantile; in questo nuovo contesto industriale l'impiego di bambini italiani per le vetrerie francesi e belghe, nelle fornaci della Baviera, nei cantieri edili in Svizzera, nelle miniere di sale austriache e nelle cave di gesso in Francia, così come nei lavori viari e ferroviari delle principali città europee, assume le forme dello sfruttamento sistematico e brutale e, per alcune zone d'Italia, della vera e propria tratta.

Nel cambiamento epocale i bambini perdono da un lato la funzione formativa di quello che era l'apprendistato per i mestieri tradizionali - spazio di apprendimento professionale ma anche di socializzazione - dall'altro lato per loro aumenta di molto la fatica e la pericolosità di lavori che spesso ne minano irreparabilmente la salute.

Le leggi emanate alla fine dell'Ottocento un po' in tutti i paesi europei miravano a definire nuovi diritti per l'infanzia come la scolarizzazione e la tutela del lavoro minorile;

---

<sup>2</sup> G. Di Bello, V. Nuti, *Soli per il mondo, Bambine e bambini emigranti tra Otto e Novecento*, Unicopli, Milano 2001.

di fatto però molti bambini non hanno la possibilità di goderne: la povertà delle famiglie cancella anche i loro diritti.

Oggi, a meno di un secolo dalla partenza dei piccoli suonatori, figurinai e spazzacamini, l'Italia è divenuta meta di migrazioni di massa e terra d'approdo dei sogni di tanti minori che lasciano da soli i loro paesi nel tentativo di migliorare le condizioni di vita loro e delle loro famiglie rimaste in patria. Anche nelle nostre strade, oggi, possiamo vedere bambini stranieri vendere fiori, pulire i vetri delle auto o chiedere semplicemente l'elemosina.

La separazione dalla famiglia, lo spaesamento, l'abbandono, il lavoro precoce, lo sfruttamento, l'inserimento in circuiti devianti e criminali, ricorrono nei racconti dei giovani migranti di oggi così come in quelli dei "soli per il mondo" dell'Ottocento.

Anche oggi la povertà delle famiglie, l'endemica instabilità ed insicurezza legate ai contesti sociali di partenza, sembrano sovrastare, cancellandoli, i diritti dei minori, primo tra tutti il "diritto ad essere bambini". La percezione sociale dell'infanzia, condivisa dagli adulti ma anche dagli stessi minori, risulta infatti in, modo inevitabile, gravemente condizionata: quelli migranti sono "giovani o giovanissimi adulti" abituati a fare i conti presto con le necessità legate alla sopravvivenza e a crescere precocemente, "saltando" quella prolungata fase dell'adolescenza che caratterizza le società avanzate.

All'interno dei flussi migratori generali, si sono lentamente formati dei micro-flussi caratterizzati dalla minore età e dall'assenza di accompagnamento da parte di figure adulte. Minori che spesso emigrano da soli e da soli rimangono in Italia o vi transitano per proseguire poi il loro viaggio verso altri paesi europei; oppure arrivano insieme a fratelli maggiori, cugini, zii per poi intraprendere invece percorsi di vita autonoma. Alcuni di loro approdano nel nostro Paese nella condizione di poter richiedere asilo - se fossero informati riguardo ai loro diritti - più spesso invece come giovani "migranti economici".

Infine, tra le migliaia di minori migranti non accompagnati, ci sono i minori "vulnerabili tra i vulnerabili": le vittime di tratta, bambini e ragazzi di entrambi i sessi che vengono fatti arrivare in Italia per poi essere sfruttati nel mercato della prostituzione, delle attività illegali e dell'accattonaggio.

## **Quali diritti?**

I minori stranieri non accompagnati, anche se entrati irregolarmente in Italia, sono titolari di tutti i diritti sanciti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata in Italia e resa esecutiva con legge 176/91.

La Convenzione stabilisce che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto in considerazione preminente il superiore interesse del minore e che i principi da essa sanciti devono essere applicati a tutti i minori senza discriminazioni. La Convenzione riconosce poi a tutti i minori un'ampia gamma di diritti, tra cui il diritto alla protezione, alla salute, all'istruzione, all'unità familiare, alla tutela dallo sfruttamento, alla partecipazione.

Tuttavia numerose problematiche risultano connesse all'applicazione di tali diritti con il rischio che si determini una situazione di cronica carenza di tutela.

Per questo estratto della ricerca si è scelto di presentare, “come banchi di prova”, la situazione dei minori nei centri di permanenza temporanea e quella dei minori stranieri in carcere.

### **Minori stranieri non accompagnati nei “centri di permanenza temporanea”?**

Secondo *Le Linee guida riviste sui criteri e gli standard relativi alla detenzione dei richiedenti asilo* emanate dall’UNHCR, la detenzione è la “restrizione all’interno di un luogo rigidamente delimitato o recintato, incluse le prigioni, i campi chiusi, le strutture di detenzione o le zone di transito degli aeroporti, in cui la libertà di movimento è sostanzialmente ridotta e l’unica possibilità di abbandonare tale area limitata è allontanarsi dal territorio”.

In linea con tale definizione condividiamo la posizione di Amnesty International che, nella sua “Campagna per i diritti di minori migranti nei centri di detenzione in Italia”, ritiene che la privazione della libertà dei migranti irregolari e dei richiedenti asilo nei diversi centri di trattenimento previsti dalla legge italiana, costituisca detenzione.

I centri di detenzione per migranti e richiedenti asilo in Italia non sono sottoposti né alla legislazione né alla competenza istituzionale né alle garanzie previste dalla legge italiana per le carceri<sup>3</sup>.

Tali centri hanno diverse denominazioni, legate ai provvedimenti che li hanno creati o ai capitoli di spesa che li finanziano, più che allo scopo o alle condizioni di detenzione che li caratterizzano; in realtà risultano spesso confusi e sovrapposti al punto che, in taluni casi, più centri coesistono nello stesso luogo, avendo finalità non distinguibili.

Le basi legali dell’istituzione di questi luoghi risultano per lo più contenute in una regolamentazione d’urgenza adottata in riferimento agli arrivi via mare, le cui caratteristiche principali sono: la commistione tra servizi d’accoglienza e attività di detenzione; l’attribuzione di poteri speciali, di allestimento e gestione, ad organi del Ministero dell’Interno, tra cui i prefetti.

Il T.U. sull’Immigrazione del 1998 ha previsto che coloro che entrano o risiedono irregolarmente in Italia – ad eccezione dei minori non accompagnati<sup>4</sup> - devono essere espulsi verso il proprio paese d’origine ed ha istituito i CPTA per il trattenimento dei migranti in attesa di espulsione o respingimento alla frontiera per un massimo di 30 giorni. Questo lasso di tempo è stato successivamente raddoppiato dalla legge “Bossi – Fini” del 2002 che ha anche istituito, per i richiedenti asilo, i “Centri di Identificazione”(CDI), che peraltro si trovano spesso all’interno degli stessi CPTA. La detenzione in un CPTA dev’essere confermata da un giudice ordinario, che è competente anche per i procedimenti contro l’ordine di espulsione.

Questo approccio è stato radicalizzato nel marzo 2002 quando il Governo ha proclamato lo “stato di emergenza sul territorio nazionale”<sup>5</sup>, in relazione all’arrivo di

---

<sup>3</sup> I migranti e i richiedenti asilo detenuti nei centri non beneficiano delle garanzie previste per gli individui detenuti per l’esecuzione di una misura cautelare o a seguito di una condanna penale definitiva, contenute nella legge 26 luglio 1975 n. 354: “*Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*”.

<sup>4</sup> Art. 19.

<sup>5</sup> Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2002: “*Dichiarazione dello stato di emergenza per fronteggiare l’eccezionale afflusso di extracomunitari*”.

immigrati: dichiarazione, che in genere viene adottata in circostanze straordinarie, come ad esempio disastri naturali, e consente così l'emanazione, da parte del Ministero dell'Interno, di ordinanze di protezione civile in deroga ad ogni disposizione vigente e ai consueti poteri degli organi dell'esecutivo. Una di queste ordinanze dispone che vengano allestiti ed ampliati sia i CPTA che i centri detti "di identificazione e di primo soccorso". Lo stato di emergenza dichiarato nel 2002 è stato esteso successivamente senza soluzione di continuità: le ordinanze di protezione civile che ne sono seguite rappresentano la base legale di alcuni dei centri di detenzione, costruiti e progettati tra il 2002 e il 2005.

A partire dalla fine del 2004 il Governo ha iniziato a definire ufficialmente "centri polifunzionali di assistenza e controllo all'immigrazione" tutte le strutture esistenti, confermando la commistione che ha caratterizzato la materia negli anni precedenti. Ma dalla lettura delle *"Linee Guida del Ministero dell'Interno sulla costruzione dei centri polifunzionali di assistenza e controllo per immigrati"* appare con chiarezza quale dei due aspetti risulti prevalente: "Tali tipologie di strutture sono costituite da locali destinati ad una duplice, diversificata, finalità: ospitano cittadini extracomunitari irregolari ai fini dell'accoglienza e/o assistenza (CDA), ovvero dell'identificazione per l'esecuzione dell'espulsione (CPTA) o, durante il periodo di tempo necessario all'esame delle loro richieste d'asilo in Italia (CDI). Nella programmazione e nella gestione delle emergenze si integreranno diverse tipologie di centri polifunzionali: alle strutture fisse di accoglienza ci sarà sempre la possibilità di affiancamento di strutture mobili, costituite da campi tenda o da elementi mobili prefabbricati, ubicati in località e regioni determinate dalle esigenze e dalle emergenze momentanee(...). I centri polifunzionali dovranno essere delimitati da una recinzione di opportune caratteristiche con la funzione di impedire i contatti con l'esterno, a meno di uno o più accessi regolamentati dal servizio di sorveglianza(...). La zona riservata agli alloggi degli ospiti dovrà essere organizzata in modo da non permettere contatti tra gli ospiti e le aree riservate esclusivamente al personale addetto al centro, o contatti diretti con eventuali visitatori esterni. L'orientamento delle varie sezioni del centro dovrà essere quanto più possibile tale da evitare introspezioni ravvicinate agli alloggi"<sup>6</sup>.

L'art. 37 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo stabilisce che un minore possa essere detenuto esclusivamente come "provvedimento di ultima risorsa" e comunque "per il minor tempo possibile"; è necessario inoltre tener conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato della libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile non farlo nell'interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali; (i minori detenuti) abbiano diritto ad avere rapidamente accesso ad un'assistenza giuridica o ad ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto a contestare la legittimità della loro privazione di libertà dinnanzi ad un Tribunale o altra autorità competente, indipendente ed imparziale, ed una decisione sollecita sia adottata in materia".

Secondo l'UNHCR i minori non accompagnati e richiedenti asilo non dovrebbero essere detenuti e tutte le appropriate alternative alla detenzione dovrebbero essere

---

<sup>6</sup> Ministero dell'Interno, *Linee Guida antincendio e altri rischi per centri polifunzionali per gli immigrati*, 21 febbraio 2005.

vagliate salvo che, in caso di minori trattenuti insieme ai loro genitori, la detenzione non risulti l'unico modo per mantenere l'unità familiare: tali principi sono ribaditi sia nelle *Linee Guida per la protezione e la cura dei minori rifugiati* del 1994, che nelle *Linee Guida sulle politiche e le procedure riguardanti i minori non accompagnati richiedenti asilo* del 1997.

La natura eccezionale della detenzione dei minori è ribadita, con riferimento a tutti i minori migranti, dalle *Linee Guida su tutte le fasi del procedimento di rinvio forzato*, adottate dal Consiglio d'Europa nel maggio 2005.

Come abbiamo rilevato, nella legislazione italiana mancano quasi del tutto norme mirate a tutelare i minori migranti nell'immediatezza del loro arrivo alla frontiera o in relazione alla loro detenzione in strutture di permanenza temporanea.

La legislazione nazionale applicabile fino al 21 aprile 2005 non prevedeva la detenzione senza convalida giudiziaria per persone non accusate di reati oltre il limite di durata delle 12 ore del fermo di polizia, poi raddoppiate nel luglio 2005. La normativa in materia di immigrazione stabilisce un'implicita eccezione a questa regola, per le persone alle quali sia stato notificato un ordine di espulsione o di respingimento alla frontiera che non risulti immediatamente eseguibile. Dunque si pone una questione di legittimità relativamente all'intera prassi di detenzione all'arrivo – applicata alla frontiera marittima per la generalità dei migranti e richiedenti asilo, a prescindere dalla notifica di un provvedimento di espulsione o di respingimento.

La normativa sull'immigrazione prevede inoltre che i minori non possano essere espulsi “salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi”<sup>7</sup>: quindi i minori non accompagnati non possono mai essere espulsi e, di conseguenza, mai essere detenuti in un CPTA. I minori accompagnati possono invece essere espulsi e detenuti in un CPTA solo quando i loro genitori o affidatari siano destinatari di un ordine di espulsione o respingimento notificato ma non immediatamente eseguibile e soltanto in forza del loro diritto all'unità familiare; la detenzione deve però essere espressamente richiesta da uno dei due genitori o decisa dal Tribunale per i Minorenni<sup>8</sup>.

Le norme sull'asilo<sup>9</sup>, , consentono la detenzione per un periodo massimo, nella maggior parte dei casi di 20 giorni, necessario per esaminare la validità della domanda ma prevedono un divieto assoluto di detenzione per i minori non accompagnati<sup>10</sup>; nel caso di nuclei familiari è prevista la possibilità di detenzione dei minori come salvaguardia dell'unità familiare.

Da parte delle istituzioni centrali e locali sembra darsi per assunto che non vi siano minori nei centri di detenzione per migranti. Tuttavia Amnesty International<sup>11</sup>, ha ricevuto denunce e segnalazioni circa la presenza di minori all'interno della maggior parte dei centri di detenzione funzionanti in Italia negli ultimi anni e, in tutti i diversi tipi di centri esistenti.

---

<sup>7</sup> Art. 19 comma 2 a) del Testo Unico sull'Immigrazione.

<sup>8</sup> Art. 2 comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica del 16 settembre 2004 n. 303 di attuazione sulle norme in materia di asilo, applicabili dal 21 aprile 2005.

<sup>9</sup> Applicabili dal 21 aprile 2005.

<sup>10</sup> *Ivi*, art.9 comma 1.

<sup>11</sup> In seguito AI.

Per questo motivo, nel corso degli anni 2004 e 2005, ha condotto una ricerca - successivamente confluita nel Rapporto “Invisibili” del febbraio 2006<sup>12</sup> - sulle condizioni dei migranti detenuti nei centri di permanenza temporanea in seguito al loro arrivo alla frontiera marittima, con un’attenzione particolare alla presenza dei minori migranti.

La ricerca è stata condotta non senza difficoltà, trovandosi più volte ostacolata da atteggiamenti spesso reticenti e a tratti apertamente ostili da parte di funzionari ed istituzioni locali, che hanno ripetutamente rifiutato ad AI l’accesso ai luoghi di detenzione rilevanti per la ricerca<sup>13</sup>. Nelle comunicazioni con cui le autorità hanno negato la possibilità di accedere ai centri si ribadiva che nei CPTA i minori non ci sarebbero in quanto la legge lo vieta, in altri CDI i minori non ci sarebbero stati all’epoca della richiesta in quanto la legge<sup>14</sup> che lo avrebbe in seguito consentito non era ancora applicabile<sup>15</sup>.

A tali affermazioni Amnesty International risponde: “AI non può confermare queste dichiarazioni e, alla luce delle segnalazioni giunte e delle notizie pubbliche acquisite, non considera la mancanza di dati ufficiali sui bambini nei centri di detenzione, come un’indicazione della loro assenza fisica da tali luoghi, ritenendola piuttosto un motivo di preoccupazione”<sup>16</sup>.

La ricerca mirava a dimostrare che l’attenzione al controllo della frontiera marittima ha portato all’adozione di pratiche di detenzione ed espulsione che hanno in alcuni casi determinato violazioni degli obblighi dell’Italia in materia di diritti umani; più specificamente secondo AI, i rischi per i diritti umani, alla frontiera marittima riguardano soprattutto:

- il respingimento verso paesi di origine e di transito in cui vi è il rischio di persecuzione e di altre violazioni gravi dei diritti umani;
- la violazione del divieto di espulsioni collettive;
- un accesso discriminatorio alla procedura d’asilo;
- procedure di identificazione inique ed inadeguate;
- condizioni di detenzione al di sotto degli *standard* internazionali relativi ai detenuti;
- detenzione generalizzata dei richiedenti asilo;

---

<sup>12</sup> Amnesty International, Rapporto “Invisibili. I diritti umani dei minori migranti e richiedenti asilo detenuti all’arrivo alla frontiera marittima italiana”, Sezione Italiana di Amnesty International, Roma 23 febbraio 2006.

<sup>13</sup> I luoghi interessati dalla ricerca sono stati i centri esistenti nelle province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta e Crotone.

<sup>14</sup> Si fa qui riferimento alla nuova legge in materia di asilo, entrata in vigore il 21 aprile 2005.

<sup>15</sup> A proposito della risposta negativa pervenuta ad AI da parte del Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione del Ministero dell’Interno relativamente alla richiesta di accesso ai centri di detenzione per migranti, è utile ricordare che sia l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (*Risoluzione dell’8 marzo 1999*) che il Consiglio dell’Unione Europea (*Linee Guida sui Difensori dei Diritti Umani, 14 giugno 2004*) hanno sottolineato con forza l’importanza dell’azione di monitoraggio nei luoghi di detenzione da parte di organismi nazionali indipendenti. L’Italia non ha ancora istituito un ente di questo genere. Anche il Protocollo Opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura raccomanda l’istituzione di un meccanismo nazionale indipendente di controllo ma pur avendolo firmato, l’Italia non lo ha ratificato. In questo contesto appare ancora più importante la funzione di monitoraggio e di denuncia circa eventuali violazioni dei diritti dei detenuti svolta dalle ONG e da altri enti indipendenti.

<sup>16</sup> Rapporto “Invisibili”, op. cit.

- mancato rispetto degli obblighi, dei divieti e degli *standard* relativi alle persone vulnerabili.

Relativamente a quest'ultimo punto, la ricerca – basandosi su denunce e segnalazioni documentate e su rapporti di enti e associazioni che operano a stretto contatto con i migranti<sup>17</sup> - fa emergere il quadro di una presenza di minori nei centri di detenzione, numericamente oscillante ma costante<sup>18</sup>, che non viene segnalata nelle statistiche pubbliche sui cosiddetti “sbarchi”, né in quelle relative alle domande d'asilo presentate e riconosciute, né in quelle dei “trattenimenti” nei CPTA.

AI evidenzia come: “Questa appare oggi come una preoccupante invisibilità statistica: le autorità coinvolte dovrebbero il prima possibile rendere pubblico il loro numero e le decisioni adottate nei loro confronti”<sup>19</sup>.

Le fonti normative sopra citate prevedono che la detenzione di nuclei familiari con bambini venga applicata solo come “provvedimento di ultima risorsa” e solo quando sia “strettamente necessaria”: dalle segnalazioni pervenute appare invece evidente come la detenzione dei nuclei familiari con minori all'arrivo non sia stata valutata e decisa caso per caso ma, piuttosto, adottata di *routine* e senza che alle persone detenute venissero notificati provvedimenti formali e motivati, come la legge richiede. La detenzione sembra essere applicata di prassi “in attesa di identificazione”, costringendo quindi anche i minori a rimanere in stato di privazione della libertà “in attesa dei tempi della burocrazia e non per motivi obiettivamente insuperabili”<sup>20</sup>.

Come abbiamo visto, la Convenzione sui Diritti del Fanciullo raccomanda che la durata della detenzione sia la più breve possibile: le denunce riportate da AI segnalano un tempo medio di detenzione di 20 giorni /un mese e mezzo; il tempo della detenzione non appare dunque legato a quello obiettivamente necessario allo svolgimento efficiente degli adempimenti generalmente adottati come motivazione del trattenimento, ossia l'identificazione, l'accesso alla procedura d'asilo, il rilascio del permesso di soggiorno.

Dalle segnalazioni emerge inoltre come nella maggior parte dei casi ai minori o ai loro genitori non siano stati notificati provvedimenti che disponevano la detenzione, illustrandone i modi, i tempi e gli strumenti di impugnazione e che essi non abbiano potuto esercitare “il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi ad un Tribunale o altra autorità competente, indipendente e imparziale”<sup>21</sup> a causa del difficile accesso all'assistenza legale e alla mancanza di un organismo di monitoraggio indipendente.

La Convenzione sui Diritti del Fanciullo stabilisce che quando i minori sono privati della libertà debbano essere trattati “con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità

---

<sup>17</sup> Tra essi: il Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa, il Dipartimento di Sociologia e Scienza Politica dell'Università della Calabria, Medici Senza Frontiere – Missione Italia sui CPTA, Consorzio Italiano di Solidarietà (ICS), la *Federation International des Droits de l'Homme*.

<sup>18</sup> Un rapporto di ricerca del Dipartimento di Sociologia e Scienza Politica dell'Università della Calabria afferma ad esempio che secondo l'Ufficio sanitario della Questura di Crotone, nel Centro S.Anna di Crotone tra il 1998 e il gennaio 2003 hanno trascorso un periodo di permanenza nel centro 5.470 minori.

Rapporti di altri enti e associazioni (sono quelli citati nella nota precedente) stimano invece che dal 2000 al 2004 siano transitati per altri 4 centri attivi tra Sicilia e Calabria non meno di 2.250 minori.

<sup>19</sup> Amnesty International, Rapporto “Invisibili”, op. cit.

<sup>20</sup> Amnesty International, Rapporto “Invisibili”, op. cit.

<sup>21</sup> *Ibidem*.

della persona umana e in maniera da tener conto delle esigenze della loro età”<sup>22</sup>. Le preoccupazioni espresse da AI relativamente all’effettiva tutela dei minori migranti dopo l’arrivo alla frontiera marittima comprendono il momento in cui essi toccano la terraferma e riguardano anche i giorni immediatamente successivi, spesso caratterizzati da lunghe attese, mancanza di informazioni, perquisizioni, controlli, sequestri arbitrari di effetti personali, trasferimenti anche di molte ore verso e tra centri di detenzione in condizioni di viaggio spesso non adeguate, sistemazioni in alloggi notturni caratterizzati da condizioni igienico-sanitarie inadeguate e da situazioni di promiscuità.

Altri elementi di preoccupazione, in quanto contrastanti con quanto previsto dalla Convenzione sui Diritti del Fanciullo e con gli *standard* internazionali di tutela dei minori riguardano: i contatti con il mondo esterno e l’istruzione; riguardo al primo aspetto gli scarsi contatti con l’esterno sembrano costituire l’altra faccia della generale oscurità e della mancanza di trasparenza che caratterizza la gestione dei centri per migranti. Relativamente all’istruzione, gli *standard* internazionali prevedono che l’istruzione dei minori detenuti avvenga preferibilmente in strutture esterne ai luoghi di detenzione.

La normativa italiana sull’immigrazione, in conformità e con espresso riferimento alla Convenzione sui Diritti del Fanciullo, prevede che il diritto-obbligo di frequentare la scuola primaria e secondaria per tutti i minori “comunque presenti” sul territorio, quindi anche quando privi di permesso di soggiorno<sup>23</sup>.

I minori detenuti nei centri sono impediti nell’esercizio di questo diritto fondamentale.

AI esprime inoltre condanna e preoccupazione riguardo ai metodi in uso per l’accertamento dell’età in caso di assenza di documenti o di documenti falsi: la prassi in uso da parte degli organi di pubblica sicurezza consiste nella lettura del referto di una radiografia al polso. I più recenti studi di medicina legale paiono invece escludere l’affidabilità di tale esame per l’accertamento dell’età, indicando che esso può solo fornire una stima. L’uso ricorrente di procedure medico-legali per l’accertamento dell’età suscita perciò particolari preoccupazioni, soprattutto quando sulla base dei risultati di tali esami, vengono prese decisioni quali la detenzione o l’espulsione di ragazzi di età incerta.

Ad un ragazzo dall’età incerta andrebbe sempre concesso il beneficio del dubbio e dunque non dovrebbe mai essergli applicata una detenzione o l’espulsione.

Dopo aver dettagliatamente analizzato tutti gli aspetti che fanno emergere dai centri di detenzione per migranti un contesto di generale insicurezza per i diritti umani, il Rapporto “Invisibili” in questo modo conclude relativamente ai minori: “Le garanzie di protezione previste dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’Infanzia per chiunque abbia meno di 18 anni sono ignorate dalle autorità italiane in molte fasi successive all’arrivo dei minori migranti alla frontiera marittima, con particolare riferimento ai trasferimenti forzati, alla detenzione in luoghi diversi, tra cui strutture fisse, campi chiusi e unità mobili. Le inadempienze riguardano anche gli standard internazionali a tutela delle persone detenute, dei richiedenti asilo e dei migranti irregolari. Ciò ha prodotto rischi di violazioni dei diritti umani di centinaia di minori migranti e richiedenti asilo, tra i quali neonati, bambini molto piccoli e minori non accompagnati.

---

<sup>22</sup> Art. 37 co. c) Convenzione ONU sui diritti del Fanciullo.

<sup>23</sup> Art. 36 legge 40/1998.

Le categorie vulnerabili, e tra queste certamente i minori, sono tra le prime vittime della generale inadeguatezza delle politiche italiane di asilo e immigrazione e, in particolare della detenzione applicata di routine ai migranti irregolari e richiedenti asilo.

Le caratteristiche giuridiche e l'assetto di tali misure, le argomentazioni malferme delle scelte che hanno portato alla loro adozione e la loro applicazione priva di opportune garanzie, vanno perciò profondamente rimesse in discussione: non è possibile proteggere adeguatamente i più vulnerabili senza intervenire sul generale contesto di rischio per i diritti umani, che attualmente caratterizza la legislazione e la prassi in materia di immigrazione e di asilo.

Gli Stati hanno il diritto di controllare i loro confini, ma hanno anche il dovere di rispettare gli obblighi internazionali che hanno volontariamente assunto, i quali includono i diritti umani di tutti i richiedenti asilo e migranti nel loro territorio o sotto il loro effettivo controllo e, tra essi, i minori<sup>24</sup>.

### **Minori stranieri e carcere: il paradosso di diritti “con scadenza”**

Questi minori “invisibili” diventano di colpo visibilissimi per l'opinione pubblica quando diventano autori di reato, provocando un senso diffuso ed indistinto di insicurezza, di pericolo e di allarme sociale.

La rete della criminalità è spesso la prima, e talvolta purtroppo l'unica, “agenzia di socializzazione” ad entrare in contatto con i minori stranieri non accompagnati e ad interessarsi a loro con solerzia dal momento che può ricavarne ottimi vantaggi e pochi rischi. Ai minori infatti vengono spesso affidati da organizzazioni criminali compiti illegali tra i più esposti e rischiosi<sup>25</sup>, giocando sull'illusione che, in quanto non ancora adulti, non sarebbero punibili secondo la giustizia italiana e gratificandoli al contempo con l'assegnazione di un ruolo visibile e, apparentemente, di rilievo nella gerarchia dell'organizzazione deviante.

La rete istituzionale di accoglienza sul territorio agisce invece “a macchia di leopardo” e attraverso modalità che al minore appaiono il più delle volte poco comprensibili e talora non rispondenti al progetto migratorio, laddove invece la rete criminale è in grado di offrire “lavoro” immediato e, tutto sommato, ben retribuito.

L'invisibilità “istituzionale” del minore non accompagnato sembra allora dissolversi improvvisamente proprio attraverso l'impatto con il sistema penale: la commissione del reato o, meglio, la sua scoperta da parte dei soggetti a ciò preposti, hanno l'effetto di proiettare il minore in un cono di luce nel quale sembra aver conquistato finalmente un ruolo, negativo, ma da protagonista.

Nella maggior parte dei casi, in contrasto con lo spirito che sottende il procedimento penale minorile<sup>26</sup>, la mancanza di una famiglia e di risorse quali la casa, un lavoro o la regolare frequenza scolastica, indurrà facilmente il magistrato all'applicazione di misure cautelari estreme, tipicamente la custodia cautelare in carcere.

---

<sup>24</sup> Amnesty International, Rapporto “Invisibili”, op. cit.

<sup>25</sup> Come la vendita al dettaglio di sostanze stupefacenti o la prostituzione minorile.

<sup>26</sup> La riforma del processo penale minorile, introdotta con il d.P.R. 448/1988, stabilisce, tra gli altri, il principio della residualità della detenzione.

Scrive a questo proposito Marco Bouchard, giudice presso il Tribunale per i Minorenni di Torino: “Se ritengo di dover applicare una misura cautelare ho teoricamente quattro soluzioni: posso imporre delle prescrizioni, posso stabilire che non escano di casa, posso collocarli in una comunità e, infine, posso rinchiuderli in carcere. In linea teorica il carcere è davvero l’ultima risorsa. Ma quando hai a che fare con un ragazzo maghrebino di cui nulla è certo, se non il reato di cui è accusato, hai solo un’alternativa: libertà o carcere. Una casa non ce l’hanno; dalla comunità scappano mezz’ora dopo il loro ingresso; le prescrizioni sarebbero una presa in giro reciproca(...). Ho l’impressione che la magistratura minorile si stia spaventando per questo fenomeno e sia pericolosamente spinta a ritrovare il valore della pena detentiva non come semplice risposta a quel particolare reato, ma come risposta generalizzata ad un fenomeno che si considera diversamente incontenibile”<sup>27</sup>.

Una valida alternativa, in linea teorica, potrebbe essere rappresentata dagli istituti volti a favorire la rapida fuoriuscita del minore dal circuito penale, attraverso progetti congiunti che coinvolgano i Servizi e le reti di accoglienza istituzionali o predisposte dal privato sociale<sup>28</sup>. In realtà invece, sono pochissimi i minori stranieri, e ancor meno i non accompagnati, ad avere accesso a istituti come la sospensione del processo con messa alla prova o l’affidamento in prova ai servizi sociali. Così i Centri di prima accoglienza<sup>29</sup> e gli Istituti Penali Minorili<sup>30</sup> si riempiono inevitabilmente di un gran numero di minori stranieri, la cui presenza in percentuale cresce in modo esponenziale a fronte del dato sostanzialmente stabile relativo alla presenza di minori italiani<sup>31</sup>.

Applicando senza adattamenti l’ordinamento penale minorile del nostro Paese, che è stato disegnato nel 1988 attorno al “tipo minore italiano” a situazioni profondamente diverse, si finisce col produrre quello che è stato chiamato il “paradosso egualitario”<sup>32</sup>, ossia sistematiche discriminazioni nei confronti dei minori stranieri e conseguenti violazioni del principio di uguaglianza sostanziale<sup>33</sup>. Altri autori parlano, a questo proposito dell’esistenza di un “doppio circuito della giustizia penale minorile”<sup>34</sup>

---

<sup>27</sup> M. Bouchard/ R. Kouchih, *Da dove vengono i ragazzi di strada?* in “Narcomafie”, aprile 1996, pp. 15-20.

<sup>28</sup> In questo contesto sarebbe importante valorizzare e diffondere l’utilizzo di tecniche sperimentali come la mediazione penale e culturale, volte a migliorare l’efficacia della comunicazione tra autore e vittima di reato e tra il minore e le istituzioni riceventi e a favorire una più rapida fuoriuscita del minore dal circuito penale. Sul tema vedi ad esempio: G. Cosi e M. A. Foddai, (a cura di) *Lo spazio della mediazione. Conflitto di diritti e confronto di interessi*, Giuffrè, Milano 2003; J. Morineau, *L’esprit de la médiation*, ERES TRAJETS, Paris 1998; A. Ceretti, *Come pensa il Tribunale per i minorenni*, Franco Angeli, Milano 1996.

<sup>29</sup> I CPA istituiti e realizzati dal Ministero della Giustizia e ubicati preferibilmente presso la sede della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni – 25 in tutta Italia – sono destinati ad ospitare fino all’udienza di convalida i minorenni in stato di arresto, fermo o accompagnamento, allo scopo di assicurare la permanenza del minore, evitandogli in questa prima fase del procedimento penale l’impatto col carcere.

<sup>30</sup> Gli IPM - 17 in tutta Italia - hanno lo scopo di dare esecuzione alle misure privative della libertà personale, ospitando sia minorenni che maggiorenni fino ai 21 anni, nel caso in cui abbiano commesso il reato prima del compimento della maggiore età.

<sup>31</sup> Nell’anno 2005 80 dei 97 minori entrati nell’IPM di Treviso, l’Istituto Penale Minorile per il Veneto, erano stranieri; dato significativo se si considera che i minori stranieri rappresentano circa il 4% della popolazione minorile presente nel territorio. (Dati ricavati dalla ricerca a cura dell’Università di Padova – Dipartimento di Sociologia: F. Vianello, A. De Giorgi “La criminalità minorile nel Veneto. Caratteri e tendenze” in AA.VV., *La criminalità minorile nel Veneto. Caratteri e tendenze*, Progetto Vita, Padova 2004.

<sup>32</sup> G. De Leo, *La devianza minorile*, Carocci, Roma 2001.

<sup>33</sup> Così M. Meneghello, *Trattamento penale del minorenne straniero e discriminazioni* in S. Riondato (a cura di) *Atti del Seminario di studio “Discriminazione razziale, xenofobia, odio religioso, diritti fondamentali e tutela penale”*, Università degli Studi di Padova, 24 marzo 2006, Cedam, Padova 2006, pp. 233-237.

<sup>34</sup> E. Palermo Fabris, *Discriminazione e Diritto Penale Minorile* in S. Riondato (a cura di), op.cit.

riferendosi al fatto che mentre per i minori italiani trovano applicazione tutti i provvedimenti educativi previsti dal d.P.R. n. 448/1988, per i minori stranieri invece la risposta penale è ancora prevalentemente repressiva.

Così alla “doppia pena”<sup>35</sup> di essere un soggetto vulnerabile, in quanto ancora minorenne, e di essere oggetto di processi di esclusione in quanto immigrato straniero, si somma l’ulteriore e più grave pena, di essere più di altri giudicato, a parità di comportamenti illeciti, come un criminale.

La risposta estrema inevitabilmente fornita dall’apparato repressivo del sistema penale, porta i minori stranieri autori di reato a sperimentare un’ulteriore ambiguità nel nostro sistema di accoglienza: la privazione di libertà si coniuga infatti, paradossalmente, con un improvviso riconoscimento di diritti. In carcere incontreranno infatti per la prima volta figure adulte e servizi che finalmente si occuperanno di loro e li riguarderanno: un avvocato, un giudice, un educatore, uno psicologo, un medico, una stanza con acqua corrente, pasti garantiti, biancheria pulita ed interventi educativi: progetti che prevedono frequenza a corsi di italiano, a corsi per l’ottenimento della licenza media, laboratori professionalizzanti, sport. “La perdita della libertà ha per loro, paradossalmente, un valore aggiunto: la temporanea conquista di diritti, finalmente la visibilità e una piena considerazione come adolescenti (...) Tutto sommato “in carcere stanno bene”: un luogo comune enormemente diffuso, che non sembra ormai scandalizzare più di tanto”<sup>36</sup>.

Non si può non considerare, infatti, che tutto ciò che di positivo li può coinvolgere avviene al prezzo della perdita della libertà e comunque in un contesto che, nonostante tutti gli sforzi dei soggetti con cui entra in rapporto per renderlo il meno afflittivo possibile, rimane pur sempre di tipo carcerario, con tutte le problematiche e i rischi che caratterizzano tale istituzione. Fissare l’adolescente straniero nel ruolo di deviante e porlo accanto a soggetti come lui egualmente etichettati, può infatti comportare il pericolo di una spinta addizionale al delitto e dunque alla recidiva: il minore percepirà sé stesso come delinquente e organizzerà il suo comportamento e il suo sistema di relazioni in modo conseguente. A maggior ragione questo rischio diventa elevato per i non accompagnati che, essendo più facilmente esposti - proprio in ragione della loro vulnerabilità sociale - a forme di proselitismo deviante, possono facilmente costruire nel periodo della detenzione, collegamenti e contatti che potrebbero assumere forme devianti operative al momento della riconquista della libertà o in quello del passaggio alla maggiore età.

Non solo, ma ciò che più conta è che, questa repentina conquista di diritti e, ancor più radicalmente, lo stimolo verso una nuova e migliore proiezione del minore verso il futuro che si lega al riconoscimento di tali diritti, sono rigorosamente “a termine”: la fine della misura penale o il compimento dei diciott’anni sembrano costituire infatti “la data di scadenza” oltre la quale i minori sono destinati a ritornare “invisibili” a causa del rientro in una situazione di irregolarità e di marginalità sociale. Alla misura penale, infatti, non fa seguito alcun tipo di progetto di “accompagnamento fuori”, di assistenza e di

---

<sup>35</sup>A. Sayad, *La doppia assenza. Dalle illusioni dell'emigrato, alle sofferenze dell'immigrato*, Raffaello Cortina Editore, Milano 2002.

<sup>36</sup>R. Rossolini, *Minori stranieri fuori e dentro il carcere: il paradosso di diritti «a termine»*, sul sito del Master di Studi Interculturali dell’Università di Venezia: <http://venus.unive.it/masterim/quaderni>.

sostegno. Con il risultato di trancare bruscamente i progetti di recupero spesso iniziati positivamente durante il periodo detentivo, azzerandone i frutti e i risultati conseguiti e distruggendo i rapporti fiduciali faticosamente e lentamente costruiti con i soggetti deputati all'accompagnamento educativo.

In tal modo gli aspetti di risocializzazione e di restituzione di dignità al singolo, destinati a ricomporre la frattura apertasi tra il minore e la società, finiscono con l'essere in buona parte sminuiti e, al limite, completamente vanificati.

La fase penale rischia di trasformarsi così per il minore straniero in una parentesi paradossale e contraddittoria che, potremmo dire con un'immagine, si apre e poi si richiude insieme alle porte del carcere, con le conseguenze facilmente immaginabili di un'amarissima disillusione e dunque di un'ulteriore marginalità.

### **Considerazioni conclusive**

Nel caso dei minori non accompagnati, non è essenzialmente il dato numerico a mandare in crisi la capacità di risposta degli Stati ma piuttosto, è l'estrema difficoltà di mantenere un equilibrio tra due fattori diversi e contrapposti: da un lato l'opportunità di inquadrare il fenomeno nella cornice delle politiche generali di controllo delle migrazioni e, dall'altro, l'esigenza di offrire una risposta puntuale alla multiproblematicità di cui i minori stranieri sono portatori.

Risulta evidente infatti, nel momento stesso in cui ci si pone il problema di intervenire concretamente che la categoria dei minori stranieri non accompagnati nel carattere "in negativo" che è implicitamente assunto in una definizione generale di questo tipo, comprende in sé stessa, situazioni e componenti tra loro assai differenti e non sempre riducibili ad affinità: i cosiddetti *migrant workers*, ma anche i rifugiati o gli sfollati, che talora difficilmente rientrano nelle categorie giuridiche tutelate dalla normativa sull'asilo, come infine i bambini vittime di tratta, esposti al rischio di sfruttamento sessuale o lavorativo o anche i semplici minori poveri che mancano nel paese d'origine di opportunità future.

In astratto si possono distinguere tre fondamentali tipologie di minore straniero non accompagnato per caratterizzare, insieme, i percorsi migratori e le problematiche di inserimento sociale relative ai diversi gruppi di giovani: minori di strada svincolati da ogni controllo istituzionale; minori inseriti nel circuito penale e penitenziario; minori collocati presso comunità, case famiglia e strutture tutelari<sup>37</sup>. Tuttavia questa distinzione, messa alla prova della realtà empirica, dimostra tutti i suoi limiti, dal momento che l'esperienza pratica ci dimostra come molti minori, nella fluidità delle situazioni di vita, possano appartenere, negli sviluppi successivi del loro percorso migratorio, a ciascuna delle categorie indicate. Addirittura si potrebbe in molti casi parlare di una circolarità (talora purtroppo perversa, in altri casi fortunatamente virtuosa), per cui un giovane straniero potrebbe trovarsi costretto a provare tutte le condizioni esistenziali riconducibili alla definizione generale di minore straniero non accompagnato.

---

<sup>37</sup> A. Sbraccia, C. Scivoletto (a cura di), *Minori migranti: diritti e devianza. Ricerche socio-giuridiche sui minori stranieri non accompagnati*, L'Harmattan Italia, Torino 2004.

Tanto più, alla luce di queste considerazioni, diviene irrinunciabile e urgente l'adozione di un approccio "individualizzante"; la precarietà esistenziale in cui molti minori non accompagnati si trovano sospesi e la stessa mancanza di certezze circa l'identità e la storia di molti di essi, rischiano infatti di ridurre le alternative a disposizione degli operatori e di indirizzarli verso soluzioni precostituite e spersonalizzanti. O comunque di intervenire in modo non appropriato su personalità giovanili fragili e spesso indefinite perché da un lato ancora in via di strutturazione, in quanto adolescenti e per di più privi di figure di riferimento forti ad essi vicine, ma anche in via di "ristrutturazione" identitaria alla luce degli eventi migratori<sup>38</sup>.

Di fronte a questo fenomeno multidimensionale e costantemente mutevole sia in termini numerici che di mobilità sul territorio, occorrerebbero interventi di *welfare* e risorse assai differenziati e flessibili, ricondotti ad un approccio integrato e ad un lavoro di rete tra diversi attori istituzionali e sociali per il quale, almeno nel nostro Paese, non vi è l'abitudine, né forse il retroterra culturale.

Le politiche sociali, le politiche educative e le stesse politiche di prevenzione della devianza dovrebbero essere disposte a mettersi in discussione e a ripensarsi continuamente in parallelo al mutare delle richieste e all'esigenza di fornire al fenomeno risposte flessibili, multiple e di volta in volta negoziate con gli stessi utenti.

Ma proprio qui, nel vivo dell'esperienza di presa in carico del fenomeno, emerge per l'operatore e non meno per chi rifletta sul tema, la consapevolezza chiarissima dell'inadeguatezza e dell'incapacità di tenuta di una categoria generale come quella di minori stranieri non accompagnati<sup>39</sup>: una categoria che, nel suo carattere residuale rispetto alla categoria generale dei migranti, rischia di sgretolarsi dal di dentro degli interventi concreti anche a causa della spesso evidente contraddittorietà degli orientamenti normativi, che causano frequenti contrasti tra decisioni giudiziali e prassi applicative tenute da autorità amministrative.

"L'elevata discrezionalità delle prassi amministrative relative ai minori non accompagnati e il rilevante ruolo assegnato a soggetti privati nel trattamento di questi minori, e qualche volta anche nel loro trattenimento, aprono inquietanti interrogativi sull'effettivo rispetto del 'superiore interesse del fanciullo' sancito da tutte le convenzioni internazionali a cui dovrebbe conformarsi l'ordinamento giuridico italiano nel regolare la condizione giuridica dello straniero (art. 10 Costituzione) e dunque anche la condizione giuridica del minore straniero non accompagnato"<sup>40</sup>.

"Non si tratta tanto di riconoscere altri diritti, anche se questi diventano importanti per quella componente di minorenni stranieri presenti in modo irregolare in Italia, ma soprattutto di passare dai diritti meramente declamati alla loro esigibilità. In realtà, a fronte di alcune esperienze e servizi promossi dagli enti locali e da diverse organizzazioni del privato sociale, proprio in questo settore esiste una forte divaricazione, quando non un esplicito contrasto, tra il diritto che regola i flussi migratori e i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza enunciati e sottoscritti<sup>41</sup>.

---

<sup>38</sup> A. Butticci, A. Sbraccia, *Minori stranieri tra inserimento comunitario e percorsi irregolari*, in *Minori migranti*, op. cit., pp. 137-270.

<sup>39</sup> Per una valutazione critica della categoria "minore straniero non accompagnato" cfr. R. Bertozzi, *Le politiche sociali per i minori stranieri non accompagnati. Pratiche e modelli locali in Italia*, Franco Angeli, Milano 2005, p. 229 e ss.

<sup>40</sup> F. Vassallo Paleologo, *I minori stranieri non accompagnati in Europa e in Italia*, in I. Trujillo e F. Viola (a cura di), *Identità, diritti, ragione pubblica in Europa*, Società Editrice il Mulino, Bologna 2007, pp. 271-301.

<sup>41</sup> V. Pocar e P. Ronfani, *Il giudice e i diritti del minore*, Laterza, Roma 2004.

Ciò sembra in qualche modo confermare un'impressione teorica che si può nutrire riguardo al processo, da molti autori sottolineato, di progressiva moltiplicazione e specificazione che caratterizza la fase più recente di evoluzione dei diritti umani<sup>42</sup>: un processo che ha condotto dalla precedente mancanza di distinzioni o di discriminazioni e dunque da una universalità dei diritti ad una fase di riconoscimento di diritti sempre più specifici e differenziati in base al sesso, all'età, alle condizioni fisiche, eccetera. Nel caso specifico dei minori stranieri non accompagnati, l'esigenza di differenziare trattamento e protezione rispetto alle più ampie categorie di bambini o di minori, entrambe oggetto di Convenzioni e documenti internazionali, pur ragionevole e comprensibile in astratto, non sembra però tradursi in forme adeguate di tutela, forse proprio a causa di quel carattere generico e burocraticamente costruito del gruppo di individui al quale con questa categoria ci si riferisce.

Ma anche un altro aspetto dell'attuale dibattito teorico attorno al concetto di diritti umani trova conferme dall'analisi che abbiamo svolto sui diritti del minore straniero non accompagnato: quello della retorica dei diritti umani<sup>43</sup> fondata sull'emotivismo e su di un'acritica sopravvalutazione dei diritti. Riconoscere nel caso dei minori stranieri il *deficit* di effettività di cui soffrono i loro diritti può contribuire ad alimentare un'idea più realistica e complessa di diritti che si possono affermare non senza conflittualità e resistenze. La risposta alle richieste specifiche dei minori non può essere nel senso di una tendenziale generalizzazione dei loro diritti, ma in una interpretazione che di caso in caso ne individui il contenuto<sup>44</sup> e nel dinamismo di una declinazione flessibile di interventi multipli e rispettosi della loro identità individuale.

Probabilmente più che continuare a parlare di minori stranieri non accompagnati, con l'effetto negativo di avallare un'applicazione routinaria di pratiche amministrative a livello di detenzione o di trattenimento<sup>45</sup>, sarebbe preferibile parlare di gruppi "a vulnerabilità multipla", dove i motivi di tale vulnerabilità sono appunto plurimi e differenziati e richiedono al contempo politiche di intervento integrate ma anche specificamente costruite sul singolo caso<sup>46</sup>.

Ma la convinzione più precisa che abbiamo avuto modo di formarci nel corso di questa ricerca è che il fatto di aver sancito parametri giuridici e apparati specifici per i minori stranieri, al di là delle carenze tecnico-giuridiche con cui spesso è avvenuto, rivela a ben vedere una profonda ambivalenza: da un lato l'esigenza di predisporre apposite forme di tutela e di protezione per questo gruppo di individui, ma dall'altro l'implicito convincimento spesso sotteso alle politiche di intervento in questo campo che il minore

---

<sup>42</sup> N. Bobbio, *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino 1992, pp. 69 e ss. F. Viola, *Diritti dell'uomo diritto naturale etica contemporanea*, Giappichelli Editore, Torino 1989; F. Viola, *Etica e metaetica dei diritti umani*, Giappichelli Editore, Torino 2000; E. Pariotti, *Multiculturalismo, globalizzazione e universalità dei diritti umani*, in «Ragion Pratica», IX, 16, pp. 63-85.

<sup>43</sup> D. Zolo, *Chi dice umanità. Guerra, diritto e ordine globale*, Einaudi, Torino 2000.

<sup>44</sup> F. Viola, *L'etica dello sviluppo tra diritti di libertà e diritti sociali*, in «Ragion Pratica», VIII, 14, pp. 115-127.

<sup>45</sup> Sugli aspetti dell'applicazione routinaria della detenzione amministrativa e del trattenimento dopo l'ingresso vedi il Rapporto di Amnesty International "Invisibili", febbraio 2006, consultabile nel sito web:

[www.amnesty.it/campagne/invisibili/ricerca\\_invisibili.pdf](http://www.amnesty.it/campagne/invisibili/ricerca_invisibili.pdf)

<sup>46</sup> È stato recentemente sostenuto che per fronteggiare il fenomeno migratorio in generale e più in particolare quello dei minori stranieri non accompagnati, occorre muoversi con un approccio di tipo olistico. L'autore che sostiene tale prospettiva intende sottolineare un aspetto pienamente condivisibile, e cioè che ogni intervento e ogni politica in questi campi non vadano più considerati come fini a sé stessi, ma piuttosto come parti di un sistema più ampio in cui tutto è interconnesso e interdipendente. (cfr. H. Kotrane, *Migrations of Unaccompanied Minors and Comprehensive Approach Based on The Rights of The Child*, in *Regional Conference on Migration of Unaccompanied Minors: acting in the Best Interest of the Child*).

straniero sia un minore sostanzialmente diverso da quello italiano. Tutto questo comporta la conseguenza di distinguere nella sostanziale fruizione di diritti elementari i giovani stranieri privi della prospettiva di un sicuro futuro nel nostro paese, rispetto ai coetanei italiani che invece saranno senza dubbio cittadini di domani, cosicché ne può risultare una differenziazione tra una minore età “piena” ed una minore età “attenuata” che potrebbe avviare un processo di discriminazione o di esclusione<sup>47</sup>.

Al di là delle nobili intenzioni che ispirano interventi e politiche nei riguardi dei minori stranieri non accompagnati, sentimenti e modalità di accostamento ai problemi che questo fenomeno solleva, possono rivelare singolari affinità con alcuni elementi che un autorevole sociologo delle relazioni internazionali come David Rieff ha sottolineato con riferimento ai dilemmi dell'azione umanitaria in campo internazionale<sup>48</sup>. Come in quel settore la compassione, che è alla base del finanziamento delle organizzazioni umanitarie e che desta comprensione e simpatia nell'opinione pubblica, semplifica se non mistifica la realtà delle aree di crisi in cui intervenire, descritte soltanto come popolate da “donne e bambini innocenti”, così nel campo dei minori, questi ultimi sono spesso impropriamente rappresentati soltanto come soggetti che soffrono e che hanno bisogno di aiuto.

Il che è certamente spesso vero da un punto di vista psicologico, economico e forse anche morale, ma con un simile approccio si rischia di “infantilizzarne” il comportamento, sminuendone gli elementi di autonomia e di autodeterminazione, volti ad esempio ad ottenere un lavoro ed una conseguente remunerazione. L'orientamento dell'intervento in direzione di un taglio di tipo educativo e di una ottemperanza dell'obbligo scolastico, oltre ad innegabili aspetti positivi, ha in sé l'effetto di allontanare nei fatti i giovani migranti dal mercato del lavoro, riservato invece agli adulti<sup>49</sup>.

Inoltre, come nel campo internazionale la comunità degli Stati affida in molti casi alle organizzazioni umanitarie – anche per non rischiare con un intervento diretto di pregiudicare i fragili equilibri delle relazioni internazionali - meccanismi e modalità di intervento nelle aree di crisi, così nell'ambito delle politiche sociali riferite ai minori stranieri, il sistema di accoglienza è in gran parte affidato dallo Stato a progetti e convenzioni con organizzazioni di volontariato, del privato sociale e, più in generale, del terzo settore.

Questo avviene sia per motivi di risparmio economico sui costi gravosi che tali politiche implicano, sia per la presunzione positiva di una maggiore attitudine e specializzazione di tali soggetti nel settore: ma l'effetto, probabilmente non voluto, rischia di essere quello di una complessiva deresponsabilizzazione delle istituzioni e dell'amministrazione pubblica e di una difficoltà a considerare la qualità dei risultati raggiunti dall'azione di questi “privati”. Tale difficoltà si lega anche alla circostanza che si presume aprioristicamente che organizzazioni del terzo settore, proprio per le loro caratteristiche strutturali e d'origine, perseguano in modo sistematico il “superiore interesse del minore”. Il che non sempre avviene sia perché in questo modo si tende inevitabilmente a rendere permanente un intervento che invece potrebbe in taluni casi avere scadenze e tempi determinati, sia perché, a fronte del meritorio e straordinario

---

<sup>47</sup> G. Petti, *Il male minore. La tutela dei minori stranieri come esclusione*, Ombre corte, Verona 2004, p.47.

<sup>48</sup> D. Rieff, *Un giaciglio per la notte. Il paradosso umanitario*, Carocci, Roma 2002.

<sup>49</sup> Petti, op. cit., p. 187.

lavoro che in molti casi è garantito da un impegno competente e ricco di dedizione, la logica di auto-perpetuazione di alcune organizzazioni attive in questo settore rischia di mettere in secondo piano l'aspetto umano e sociale dei problemi e dei soggetti trattati.

“Si rischia così di promuovere l'idea che i diritti non sono più diritti, ma beneficenza di pochi per pochi”<sup>50</sup>.

In questo senso abbiamo inteso riferirci, nel titolo di questa ricerca, alla “beneficenza”, proprio perché la passione civile e sociale con cui questi argomenti vengono affrontati venga avvertita del pericolo di scadere in una filantropia limitata o addirittura interessata, e comunque dimentica del fatto che questi soggetti sono titolari di diritti: e lo sono non in quanto appartenenti ad un gruppo, comunque imperfettamente definito, ma proprio in quanto persone singole.

L'obiettivo di tutelarne e garantirne i diritti non solo *de jure*, ma anche *de facto*, implica di dare autentica effettività, in circostanze spesso di difficile lettura e di problematicità degli interventi da assumere, ai diritti umani che ineriscono appunto alla singola persona.

## Bibliografia

G. Alpa, *L'arte di giudicare*, Laterza, Roma 1996.

M. Ambrosini, *Sociologia delle migrazioni*, Il Mulino, Bologna 2005.

Amnesty International, *Invisibili. I diritti umani dei minori migranti e richiedenti asilo detenuti all'arrivo alla frontiera marittima italiana*, Sezione Italiana di Amnesty International, Roma, 23 febbraio 2006.

M. T. Antonioli, *La problematica dell'incontro operatore-emigrante*, in “Studi Zancan”, 2003, n. 6.

C. Arselle, *Logiche meticce*, Bollati Boringhieri, Torino 1999.

G. Assante, *Manuale di diritto minorile*, Laterza, Bari 2000.

W. Ayotte, *Separated children coming to Western Europe*, a cura di Save The Children, London 2000, in “Redattore Sociale”, 24 novembre 2005.

L. Bal Filoramo, A. Saracco (a cura di), *La tutela del minore straniero tra il rispetto delle differenze e l'integrazione sociale*, Celid, Torino 1999.

F. Balsamo, *Famiglie di migranti*, Carocci, Roma 2003.

---

<sup>50</sup> Petti, op. cit., p. 194.

- M. Barbagli, *Immigrazione e criminalità in Italia*, il Mulino, Bologna 1998.
- G. Barbanotti, P. Iacobino, *Comunità per minori. Pratiche educative e valutazione degli interventi*, Carocci, Roma 1998.
- B. Barbero Avanzini, *Minori, giustizia penale ed intervento dei servizi*, Franco Angeli, Milano 1998.
- B. Barbero Avanzini, F. Ichino Pellizzi (a cura di), *Maltrattamento infantile in famiglia e servizi sociali*, Unicopli, Milano 1988.
- Z. Bauman, *La solitudine del cittadino globale*, trad. it. Feltrinelli, Milano 2000.
- Z. Bauman, *Dentro la globalizzazione: le conseguenze sulle persone*, trad.it. Laterza, Roma-Bari 2001.
- Z. Bauman, *Vite di scarto*, trad.it. Laterza, Roma-Bari 2005.
- A. Beghè Loreti, *Minori stranieri rifugiati e non accompagnati. Aspetti di diritto internazionale e interno*, in A. Beghè Loreti (a cura di), *La tutela internazionale dei diritti del fanciullo*, Cedam, Padova 1995.
- V. Belotti, R. Maurizio, A. C. Moro, *Minori stranieri in carcere*, Guerini e associati, Milano 2006.
- P. Benini, *Processi migratori e relazioni sociali: uno sguardo su se stessi attraverso l'altro*, in "Animazione sociale", 2003 (seconda serie), n. 176.
- R. Bertozzi, *Bambini e adolescenti stranieri e lavori minorili in Italia*, in "Bambini e adolescenti che lavorano", 2004 (nuova serie), n. 5.
- R. Bertozzi, *Le politiche sociali per i minori stranieri non accompagnati. Pratiche e modelli locali in Italia*, Franco Angeli, Milano 2005.
- A. Bianciardi, *Allontanamento per decisione giudiziaria*, in "Prospettive sociali e sanitarie", 2000, n. 9.
- N. Bobbio, *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino 1992.
- P. Bonetti, *Anomalie costituzionali delle deleghe legislative e dei decreti legislativi previsti dalla legge sull'immigrazione straniera* in "Diritto, Immigrazione, Cittadinanza", 1999, n. 3.
- P. Bonetti, N. Zorzella, W. Citti, L. Miazzi, *Diritto all'unità familiare e tutela dei minori* in B. Nascimbene (a cura di), *Diritto degli stranieri*, Cedam, Padova 2004.

- M. T. Bordogna, *La famiglia nella migrazione e i ricongiungimenti familiari*, in “Studi Zancan”, 2003, n. 6.
- M. Bouchard, *Come (non) si espelle un minore straniero*, in “Questione giustizia”, 1991, n. 1, pp. 674 e ss.
- M. Bouchard, *I minori stranieri*, in “Dei delitti e delle pene”, 1993, n. 3, pp. 71-87.
- M. Bouchard, R. Kouhieh, *Da dove vengono i ragazzi di strada?* in “Narcomafie”, aprile 1996 n. 4, pp. 15-20.
- R. Braidotti, *Nuovi soggetti nomadi*, Luca Sossella editore, Roma 2002.
- B. Brattoli, *Lotta alla tratta dei minori: dall'articolo 18 del Testo Unico sull'Immigrazione alla nuova legge 228/2003*, in “Cittadini in crescita”, 2003 (nuova serie), n. 3.
- C. Brusa, *Immigrazione e multiculturalità nell'Italia di oggi*, Franco Angeli, Milano 1999.
- A. Butticci, A. Sbraccia, *Minori stranieri tra inserimento comunitario e percorsi irregolari*, in *Minori migranti*, A. Sbraccia, C. Scivoletto (a cura di), L'Harmattan Italia, Torino 2004.
- M. Callari Galli, F. Cambi, M. Ceruti, *Formare alla complessità. Prospettive dell'educazione nelle società globali*, Carocci, Roma 2003.
- G. Campanato, *La tutela internazionale del minore straniero e l'intervento del giudice italiano*, in “Minori Giustizia”, 2006, n. 1, pp. 32-41.
- G. Campanato, G. Sergio, *Informazioni, indicazioni e suggerimenti in ordine alla tutela giudiziaria dei minori nella Regione veneta*, “Minori Giustizia”, 2000, III trimestre, pp. 172-182.
- G. Campani, Z. Lapov, F. Carchedi, *Le esperienze ignorate*, Franco Angeli, Milano 2002.
- G. Campani, O. Salimbeni, *La fortezza e i ragazzini. La situazione dei minori stranieri in Europa*, Franco Angeli, Milano 2006.
- A. Caputo, *Espulsione e detenzione amministrativa degli stranieri* in “Questione Giustizia”, 1999, n. 3, pp. 124-139.
- A. Caputo, *La condizione giuridica dei migranti dopo la Legge Bossi – Fini*, in “Questione Giustizia”, 2002, n. 5, pp. 965- 982.
- Caritas, *Soli per il mondo. L'immigrazione minorile tra problemi e risorse, Rapporto*, Roma 2004.
- Caritas/Migrantes, *Immigrazione. Dossier Statistico 2007, XVII Rapporto*, Idos, Roma 2007.

La Casa di Tutti i Colori, *Mille modi di crescere*, Franco Angeli, Milano 2002.

F. Casavola, *Rispondere ai bisogni educativi dei minori stranieri non accompagnati: una sfida possibile?*, in “Minori e giustizia”, 2002, n. 3-4.

A. Ceretti, *Come pensa il Tribunale per i minorenni*. Franco Angeli, Milano 1996.

G. Chelidonio, *Apprendimento, ambiente, origini*, La Nuova Italia, Firenze 1992.

P. Chiari, *Il lavoro minorile*, in “Cittadini in crescita”, 2002, n. 2.

F. Ciafaloni, *I minori stranieri e le leggi: il caso Torino*, in “Minori e giustizia”, 2002, n. 3-4.

W. Citti, *I minori stranieri non accompagnati tra tutela in Italia e rimpatrio*, in “Minori e giustizia”, 2002, n. 3-4.

A. Colombo, G. Sciortino, *Gli immigrati in Italia*, Il Mulino, Bologna 2004.

M. Colombo, *Relazioni interetniche fuori e dentro la scuola*, Franco Angeli, Milano 2004.

Commissione di indagine sull'esclusione sociale, *Rapporto sulle politiche contro la povertà e l'esclusione sociale. Anno 2003*, policopiato, Roma.

G. Cosi e M. A. Foddai, *Lo spazio della mediazione. Conflitto di diritti e confronto di interessi*, Giuffrè, Milano 2003.

Crinali Associazione di Ricerca, *Professione mediatrice culturale: un'esperienza di formazione nel settore materno-infantile*, Franco Angeli, Milano 2001.

P. Cuttitta, e F. Vassallo Paleologo (a cura di) *Migrazioni, frontiere, diritti*, ESI, Napoli 2006.

P. Cuttitta, *Segnali di confine nel mondo-frontiera*, Mimesis, Milano 2007.

A. Dal Lago, *Non persone. L'esclusione dei migranti in una società globale*, Feltrinelli, Milano 2004.

G. De Leo, *La devianza minorile*, Carocci, Roma 2001.

P. De Stefani, A. Butticci, *Migranti minori. Percorsi di riconoscimento e garanzia dei diritti dei minori stranieri non accompagnati nel Veneto*, Cleup, Padova 2005.

P. De Stefani, A. Butticci, *Riflessioni in tema di minori stranieri non accompagnati*, in “Studi Zancan”, 2005, n. 4.

D. Demetrio, *Raccontarsi. L'autobiografia come cura di sé*, Cortina, Milano 1996.

- D. Demetrio, G. Favaro, *Immigrazione e pedagogia interculturale, bambini, adulti comunità nel percorso di integrazione*, La Nuova Italia, Firenze 1992.
- G. Di Bello, V. Nuti, *Soli per il mondo. Bambine e bambini emigranti tra Otto e Novecento*, Unicopli, Milano 2001.
- A. Djebbar, *Queste voci che mi assediano. Scrivere nella lingua dell'altro*, Il Saggiatore, Milano 2004.
- C. Edelstein, *La costruzione dei sé nella comunicazione interculturale*, in “Studi Zancan”, 2003, n. 6.
- C. Edelstein, *Ascolto e accoglienza dell'immigrato: un percorso formativo per lo sviluppo del servizio*, in “La Bussola”, 1993, n. 2.
- G. El Kayat, *Aspetti psicologici dell'emigrazione magrebina*, in L. Bianco, C. Lanni (a cura di), *La dignità di emigrare*, Edizioni Gruppo Abele, Torino 2000.
- L. Fadiga, *I minori stranieri a rischio nel nostro Paese*, in “Studi Zancan”, 2000, n. 5.
- G. Favaro, *Costruire l'integrazione con le famiglie e i bambini dell'immigrazione*, in “Studi Zancan”, 2003, n. 6.
- G. Favaro, *Famiglie immigrate e società multiculturale*, in “Studi Zancan”, 2003, n. 6.
- E. Fiorentino Busnelli, *Rischi e potenzialità dell'accoglienza temporanea di bambini stranieri nel nostro Paese*, in “Studi Zancan”, 2000, n. 5.
- C. Galli (a cura di), *Multiculturalismo. Ideologie e sfide*, Il Mulino, Bologna 2006.
- M. Giovannetti, *Minori stranieri in movimento: percorsi e pratiche tra integrazione e devianza*, in “Quaderni di città sicure”, 2000, n. 21, pp. 297-408.
- M. Giovanetti, C. Orlandi, *Minori stranieri non accompagnati. Rapporto 2005/2006*, Edizioni Anci Servizi, Roma 2006.
- M. Giusti (a cura di), *Ricerca interculturale e metodo autobiografico*, La Nuova Italia, Firenze 1998.
- F. Gobbo, *Pedagogia interculturale. Il progetto educativo nelle società complesse*, Carocci, Roma 2000.
- P. Green (a cura di), *Alunni immigrati nelle scuole europee. Dall'accoglienza al successo scolastico*, Erickson, Trento 2001.

A. Gutmann (a cura di) *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*, Princeton University Press, Princeton N.J. 1994.

J. Habermas e C. Taylor, *Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento*, trad. it., Feltrinelli, Milano 1998.

Jacquemod, Jeantet, Molini, Vacchina (a cura di), *Da una somma di servizi a un progetto di inserimento con immigrati*, in "Animazione Sociale", 2003 (seconda serie), n. 174, pp. 29-59.

Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali (I.P.R.S.), *Il rimpatrio volontario dei minori albanesi non accompagnati presenti in Italia: un'analisi psicologica delle condizioni di rimpatrio e di reinserimento*, Rapporto di ricerca non pubblicato, Presidenza del Consiglio, Dipartimento Affari Sociali, Roma 1999.

I.P.R.S., *I minori stranieri non accompagnati: analisi delle dimensioni quantitative e qualitative del fenomeno*, Rapporto semestrale gennaio, non pubblicato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma 2001.

H. Kotrane, *Migrations of Unaccompanied Minors and Comprehensive Approach Based on The Rights of The Child*, in proceedings of Regional Conference on Migration of Unaccompanied Minors: acting in the Best Interest of the Child, Torremolinos-Malaga, Spagna, 27-28 ottobre 2005.

W. Kymlicka, *La cittadinanza multiculturale*, trad. it., Il Mulino, Bologna 1999.

M. L. Lanzillo, *Il multiculturalismo*, Laterza, Roma-Bari 2005.

Marelli, Ripamonti, *Minori stranieri in comunità*, in G. Favaro, M. Napoli (a cura di), *Come un pesce fuor d'acqua*, Guerini e associati, Milano 2002.

C. Marsala, *Minori stranieri a Genova: percorsi di devianza e criminalità*, in "Minori e giustizia", 2002, n. 3-4.

D. S. Massey, *La ricerca sulle migrazioni nel XX secolo* in A. Colombo, G. Sciortino (a cura di), *Stranieri in Italia. Assimilati ed esclusi*, il Mulino, Milano-Bologna 2002.

D. Melossi, *I nuovi sciuscia: i minori stranieri in Italia*, Donzelli, Roma 2003.

S. Memo, *Accompagnando i minori stranieri non accompagnati verso l'età adulta*, in "Pace diritti umani", 2007, n. 2, pp. 75-82.

M. Meneghello, *Il minore straniero*, in *Giustizia minore? La tutela giurisdizionale dei minori e dei 'giovani adulti'*, in "Nuova Giurisprudenza civile commentata", Supplemento. al fascicolo. 3/2004.

M. Meneghello, *Trattamento penale del minorenne straniero e discriminazioni* in S. Riondato (a cura di), *Atti del Seminario di studio "Discriminazione razziale, xenofobia, odio religioso, diritti fondamentali e tutela penale"*, Università degli Studi di Padova, 24 marzo 2006, Cedam, Padova 2006.

L. Miazzi, *La Corte costituzionale rafforza i diritti dei minori stranieri: due pronunce sul ricorso contro il provvedimento di rimpatrio del minore non accompagnato e sul permesso di soggiorno ai minori sottoposti a tutela*, "Diritto, Immigrazione e Cittadinanza", 2003, n. 3, pp. 64 – 78.

L. Miazzi, *Minori non accompagnati nella legge 189/2002: un passo avanti e mezzo indietro sulla strada dell'integrazione*, in "Diritto, Immigrazione e Cittadinanza", 2002, n. 3, pp. 68 – 80.

L. Miazzi, *I minori stranieri non accompagnati, lavoratori, affidati*, in "Minori e giustizia", 2002, n. 3-4.

L. Miazzi, *I giudici minorili e la tutela dei minori stranieri nell'applicazione della legge 40/98*, in "Diritto, immigrazione e cittadinanza", 2001, n. 1, pp. 11-19.

L. Miazzi, *La condizione giuridica - I bambini stranieri in Italia*, in "Famiglia oggi", 2000, n. 11.  
L. Miazzi, *Il rimpatrio assistito del minore straniero: ancora un caso di diritto speciale?*, in "Diritto, immigrazione e cittadinanza", 2000, n. 2, pp. 34-49.

L. Miazzi, *Verso un diritto speciale per gli immigrati?*, in "Questione giustizia", 2000, n. 6.

L. Miazzi, *La condizione giuridica dei bambini stranieri in Italia*, in «Minorigiustizia», 1999, n. 3, pp. 104-133.

D. Micucci, F. Tonizzo, *Avere due famiglie: l'affidamento familiare nella prassi*, in "Questioni e documenti", 2002, n. 24.

G. Milan, *La dimensione tra, fondamento pedagogico dell'interculturalità*, Cleup, Padova 2002.

J. Morineau, *L'esprit de la médiation*, ERES TRAJETS, Paris 1998.

A.C. Moro, *I problemi giuridici posti dall'accoglienza temporanea di minori stranieri*, in "Studi Zancan", 2000, n. 5, pp. 80 e ss.

A. C. Moro, *L'accoglienza temporanea dei minori stranieri: un fenomeno su cui riflettere*, in "Studi Zancan", 2000, n. 5.

A. C. Moro, *Il bambino è un cittadino, conquista di libertà e itinerari formativi: la Convenzione ONU e la sua attuazione*, Mursia, Milano 1991.

M. R. Moro, *Bambini immigrati in cerca di aiuto*, Utet libreria, Torino 2001.

P. Morozzo della Rocca, *La condizione giuridica del minore straniero: norme, giurisdizione e prassi amministrative*, in “Minori e giustizia”, 2002, n. 3-4.

B. Nascimbene, *Lo straniero nel diritto italiano. Appendice di aggiornamento: le nuove norme sull'ingresso, soggiorno e asilo*, Giuffrè, Milano 1990.

Associazione Nats, *Bambini al lavoro: scandalo e riscatto - proposte e esperienze dei movimenti dei bambini e adolescenti lavoratori*, Editrice Berti, Piacenza 2002.

P. Onorato, *Cittadini del mondo* in “Democrazia e Diritto”, 1992, n. 2, pp. 297-305.

E. Palermo Fabris, *Discriminazione e Diritto Penale Minorile* in S. Riondato (a cura di) *Atti del Seminario di studio “Discriminazione razziale, xenofobia, odio religioso, diritti fondamentali e tutela penale”*, Università degli Studi di Padova, 24 marzo 2006, Cedam, Padova 2006.

S. Palidda, *Dieci spunti su immigrazione, politica e diritto* in “Questione Giustizia”, 2001, n. 4, pp. 674-681.

E. Pariotti, *Multiculturalismo, globalizzazione e universalità dei diritti umani*, in «Ragion Pratica», IX, 16, pp. 63-85.

F. Pastore, *Migrazioni internazionali e ordinamento giuridico*, in “Storia d'Italia, Annali 14, Legge, diritto giustizia”, a cura di L. Violante, Einaudi, Torino 1998.

L. Pepino, *La legge Bossi – Fini. Appunti su immigrazione e democrazia* in “Diritto Immigrazione e Cittadinanza”, 2002, n. 3, pp. 9 – 21.

G. Perin, *Il trattamento giuridico dei minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età: uno sguardo comparato all'esperienza francese*, in “Minori Giustizia”, 2006, n. 1, pp. 69-82.

G. Petti, *Il male minore. La tutela dei minori stranieri come esclusione*, Ombre corte, Verona 2004.

V. Pocar, P. Ronfani, *La famiglia e il diritto*, Laterza, Bari 1998.

V. Pocar e P. Ronfani, *Il giudice e i diritti del minore*, Laterza, Roma 2004.

E. Reyneri, *La catena migratoria*, Il Mulino, Bologna 1979.

D. Rieff, *Un giaciglio per la notte. Il paradosso umanitario*, Carocci, Roma 2002.

D. Rosati, *La sorte dei rifugiati: ignorato un indice di qualità umana*, in “Studi Zancan”, 2002, n. 3, pp. 112 – 122.

M. Rossi, *I minori extracomunitari non accompagnati nelle tutele del Tribunale di Torino*, in “Minori e giustizia”, 2002, n. 3-4.

R. Rossolini, *Minori immigrati in istituto penale: proposte educative ispirate al principio dell'ibridazione culturale*, in “Minori e giustizia”, 2002, n. 3-4, pp. 130-152.

R. Rossolini, *Minori stranieri fuori e dentro il carcere: il paradosso di diritti “a termine”*, sul sito del Master di Studi Interculturali dell'Università di Venezia:  
<http://venus.unive.it/masterim/quaderni>.

E. Rozzi, *La valutazione dell'interesse del minore straniero nella scelta tra accoglienza in Italia e rimpatrio*, in “Minori e giustizia”, 2002, n. 3-4.

C. Rubinacci, *La società multiculturale, i minori stranieri e il ruolo della scuola*, in “Minori e giustizia”, 1999, n. 3.

G. Santone, *Famiglie e minori immigrati: note sul ruolo dell'ente locale*, in “Studi Zancan”, 2003, n. 6.

E. Santoro, *La fine della biopolitica e il controllo delle migrazioni: il carcere strumento della dittatura democratica della classe soddisfatta*, paper presentato in occasione dei seminari del 15/2/06 del Dottorato in Diritti Umani: tutela, evoluzioni e limiti, XVIII ciclo, presso l'Università di Palermo.

Save The Children, *In viaggio verso quale futuro? Minori stranieri non accompagnati, fra integrazione e devianza*, Dossier, novembre 2006, sul sito: [www.savethechildren.com](http://www.savethechildren.com).

A. Sayad, *La doppia assenza. Dalle illusioni dell'emigrato alle sofferenze dell'immigrato*, trad. it., Cortina, Milano 2002.

A. Sbraccia, C. Scivoletto (a cura di), *Minori migranti: diritti e devianza. Ricerche socio giuridiche sui minori non accompagnati*, L'Harmattan Italia, Torino 2004.

A. Semproni, *Il multiculturalismo. La sfida della diversità nelle società contemporanee*, Franco Angeli, Milano 2000.

Servizio Sociale Internazionale (a cura di) *Rimpatrio assistito dei minori non accompagnati: l'esperienza del Servizio sociale internazionale in Albania*, in “Studi Zancan”, 2002 n. 6, pp. 217-229.

C. Silva, G. Campani (a cura di), *Crescere errando. Minori immigrati non accompagnati*, Franco Angeli, Milano 2004.

T. Smith, *Minori non accompagnati in Europa*, in “Cittadini in crescita”, 2004 (nuova serie), n. 1.

J.E. Stiglitz, *La globalizzazione e i suoi oppositori*, trad. it. Einaudi, Torino 2002.

L. Strumendo, *Il ruolo del Pubblico Tutore dei Minori*, in M. Cinque (a cura di), *Giustizia minore? La tutela giurisdizionale dei minori e dei "giovani adulti"*, supplemento al fascicolo 3/2004 de «*La Nuova Giurisprudenza civile commentata*» pp. 141-148.

L. Strumendo, *La presa in carico, la segnalazione e la vigilanza per la protezione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza nelle situazioni di rischio e pregiudizio in Veneto. Soggetti, competenze, percorsi. Linee Guida 2005 per i Servizi Sociali e Sociosanitari*, Regione Veneto 2005.

P. Tiso, *Ragazzo straniero tra scuola e territorio, un approccio integrato*, Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Padova, Collana elementi, Padova 2004.

L. Tosco, *Accoglienza residenziale con adolescenti extracomunitari*, in "Animazione sociale", 1997, n. 8-9.

G.C. Turri, *Minori stranieri non accompagnati: dalla legge Turco-Napolitano alla Bossi-Fini*, in "Minori e giustizia", 2002, n. 3-4, pp. 58-74.

G.C. Turri, *I bambini stranieri non accompagnati*, in "Minori Giustizia", 1999, n. 3, pp. 10 e ss.

M. Valeri, *Le politiche sociali a favore di bambini e adolescenti stranieri*, in "Cittadini in crescita", 2000, n. 4.

F. Vassallo Paleologo, *I minori stranieri non accompagnati in Europa e in Italia*, in I. Trujillo e

F. Viola (a cura di), *Identità, diritti, ragione pubblica in Europa*, Società Editrice il Mulino, Bologna 2007, pp. 271-301.

M. R. Verardo, *Minori stranieri dall'Adriatico. L'accoglienza salentina* in "Minori Giustizia", 1998, n. 3.

O. Vercelli, *La nuova legge sulla disciplina dell'immigrazione e sulla condizione dello straniero in Italia. Osservazioni di carattere generale*, in "Stato civile italiano", maggio 1998.

P. Vercellone, *La politica ingiusta per i minori stranieri, ovvero: scacco matto ai percorsi di accoglienza e integrazione. Le ragioni delle dimissioni di Paolo Vercellone dalla presidenza del Comitato per i Minori Stranieri*, "Minori Giustizia", 2000, III trimestre, pp. 183-190.

F. Vianello, A. De Giorgi, *La criminalità minorile nel Veneto. Caratteri e tendenze* in AA.VV., *La criminalità minorile nel Veneto. Caratteri e tendenze*, Progetto Vita, Padova 2004.

F. Viola, *Diritti dell'uomo diritto naturale etica contemporanea*, Giappichelli Editore, Torino 1989.

F. Viola, *Etica e metaetica dei diritti umani*, Giappichelli Editore, Torino 2000.

F. Viola, *L'etica dello sviluppo tra diritti di libertà e diritti sociali*, in «Ragion Pratica», VIII, 14, pp. 115-127.

M.R. Vittori, *Famiglia e intercultura*, in “Quaderni dell'intercultura”, 2003, n. 25.

D. W. Winnicot, *Sviluppo affettivo e ambiente. Studi sulla teoria dello sviluppo affettivo*, Armando, Roma 1970.

C. Xodo Cegolon, *La scuola ed il compito di formazione civico-politica: una questione ancora aperta*, in A. Genco (a cura di), *Processi formativi in prospettiva sociale*, Cleup, Padova 1998, pp. 99-152.

P. Zatti, *Le icone linguistiche: discrezionalità interpretative e garanzia procedimentale*, in M. Cinque (a cura di), *Giustizia minore? La tutela giurisdizionale dei minori e dei “giovani adulti”*, supplemento al fascicolo 3/2004 de «La Nuova Giurisprudenza civile commentata» pp. 6 e ss.

G. Zincone, *Immigrazione*, in F. Tuccari (a cura di), *Il Governo Berlusconi. Le parole, i fatti, i rischi*, Laterza, Roma – Bari 2002.

G. Zincone (a cura di), *Secondo rapporto sull'integrazione degli immigrati*, Il Mulino, Bologna 2001.

D. Zolo, *Globalizzazione. Una mappa dei problemi*, Laterza, Roma-Bari 2004.

D. Zolo, *Chi dice umanità. Guerra, diritto e ordine globale*, Einaudi, Torino 2000.

N. Zorzella, *Modifica e restrizione del diritto all'unità familiare nella nuova legge 189/2002*, in “Diritto immigrazione e cittadinanza”, 2002, n.3, pp. 58-67.

N. Zorzella, *Il diritto di difesa degli stranieri e la Corte Costituzionale: spunti di analisi sulla sentenza n. 162/2000*, in “Diritto, immigrazione e cittadinanza”, 2000, n. 2.

### Studi e Rapporti

Amnesty International, *“Invisibili. I diritti umani dei minori migranti e richiedenti asilo detenuti all'arrivo alla frontiera marittima italiana”*, Sezione Italiana di Amnesty International, Roma, 23 febbraio 2006.

Caritas, *Soli per il mondo. L'immigrazione minorile tra problemi e risorse, Rapporto*, Roma 2004.

Caritas/Migrantes, *Immigrazione. Dossier Statistico 2007, XVII Rapporto*, Idos, Roma 2007.

Commissione di indagine sull'esclusione sociale, *Rapporto sulle politiche contro la povertà e l'esclusione sociale. Anno 2003*, policopiato, Roma.

Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, *I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia. 2° rapporto di aggiornamento, 2005-2006*, Save the Children, Roma maggio 2006; on line: [http://www.savethechildren.it/2003/download/Pubblicazioni/Monitoraggio/CRCRC\\_Rapporto\\_2-2006.pdf](http://www.savethechildren.it/2003/download/Pubblicazioni/Monitoraggio/CRCRC_Rapporto_2-2006.pdf).

Gruppo Nazionale Enti e Servizi di Pronta Accoglienza Minori, *Le procedure e le buone prassi nei confronti dei minori stranieri non accompagnati*, [www.grupponazionalepam.it](http://www.grupponazionalepam.it).

Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali (I.P.R.S.), *Il rimpatrio volontario dei minori albanesi non accompagnati presenti in Italia: un'analisi psicologica delle condizioni di rimpatrio e di reinserimento*, Rapporto di ricerca non pubblicato, Presidenza del Consiglio, Dipartimento Affari Sociali, Roma 1999.

I.P.R.S., *I minori stranieri non accompagnati: analisi delle dimensioni quantitative e qualitative del fenomeno*, Rapporto semestrale gennaio, non pubblicato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma 2001.

Osservatorio regionale sull'immigrazione, *Immigrazione straniera in Veneto. Rapporto annuale 2004*, Regione del Veneto, Venezia, 2005 (on-line all'indirizzo [http://www.venetoimmigrazione.com/Portals/0/pdf/pubblicazioni/RAPPORTO ANNUALE 2004.pdf](http://www.venetoimmigrazione.com/Portals/0/pdf/pubblicazioni/RAPPORTO_ANNUALE_2004.pdf)).

*Regional Conference on Migration of Unaccompanied Minors: acting in the Best Interest of the Child*, Torremolinos-Malaga, Spagna, 27-28 ottobre 2005.  
[www.coe.int/t/f/coh%E9sion\\_sociale/migrations/Malaga\\_en.asp](http://www.coe.int/t/f/coh%E9sion_sociale/migrations/Malaga_en.asp).

Regione del Veneto – Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza (a cura di P. De Stefani, A. Butticci, M.I. Robbiani), *I minori stranieri non accompagnati accolti nelle strutture tutelari del Veneto, Problemi e proposte*, Regione del Veneto, Bassano d.G 2006; online: [http://www.venetosociale.org/upload/rec/img\\_4668\\_1.pdf](http://www.venetosociale.org/upload/rec/img_4668_1.pdf), 2006.

Regione del Veneto – *Relazione anno 2005 sulla condizione dell'infanzia e adolescenza nella Regione del Veneto ai sensi art. 4, legge 451/97*, Regione del Veneto, 2005.

Regione del Veneto – *Relazione anno 2006 sulla condizione dell'infanzia e adolescenza nella Regione del Veneto ai sensi art. 4, legge 451/97*, Regione del Veneto, 2006.

Regione del Veneto, *Le comunità per minori nel Veneto, La mappa territoriale nel 2005*, Regione del Veneto, 2005.

Regione del Veneto, *I minori stranieri non accompagnati accolti nelle strutture tutelari del Veneto. Problemi e proposte*, I sassolini di Pollicino, Collana dell'Osservatorio regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, n. 19, marzo 2006, [www.minori.veneto.it](http://www.minori.veneto.it).

Save The Children, *In viaggio verso quale futuro? Minori stranieri non accompagnati, fra integrazione e devianza*, Dossier, novembre 2006, sul sito: [www.savethechildren.com](http://www.savethechildren.com).

Volontariato Internazionale per lo Sviluppo - Dipartimento Affari Sociali, *Indagine conoscitiva sui minori a rischio di migrazione clandestina*, 2000, online all'indirizzo: [www.volint.it](http://www.volint.it).

Link utili:

<http://www.savethechildren.it/minori/normativa.htm>

<http://www.meltingpot.org/articolo2147.html>

<http://213.26.76.132/webcity/webcity.nsf/0/ead846b046333c83c1256ca7004c012b?OpenDocument>

[http://www.anolf.it/minori\\_stranieri.htm](http://www.anolf.it/minori_stranieri.htm)

<http://www.meass.it/news/vedi.notizia/Notizia-184>

[http://www.dsonline.it/aree/immigrazione/documenti/dettaglio.asp?id\\_doc=12986](http://www.dsonline.it/aree/immigrazione/documenti/dettaglio.asp?id_doc=12986)

[http://www.comunitanuova.it/cosa/sportello\\_tutori.htm](http://www.comunitanuova.it/cosa/sportello_tutori.htm)

[http://www.unicz.it/lavoro/ASGI\\_10-3\(01\).htm](http://www.unicz.it/lavoro/ASGI_10-3(01).htm)

<http://www.stranieriinitalia.com/briguglio/immigrazione-e-asilo/1999/novembre/minori-citti.html>

<http://www.mail-archive.com/volontariato@peacelink.it/msg00172.html>

<http://www.welfare.gov.it/EaChannel/MenuIstituzionale/Sociale/minori+stranieri/default.htm?baseChannel=Sociale&actualChannel=minori%20stranieri>

[http://www.reteurg.unimondo.org/casi/minori/midocgiur\\_a.html](http://www.reteurg.unimondo.org/casi/minori/midocgiur_a.html)

<http://ww.minori.veneto.it>

<http://www.volint.it>